



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 luglio 2009 (16.07)  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0165 (COD)**

---

---

**11531/09  
ADD 1**

**CODEC 932  
ENV 480**

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio  
al: COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI/CONSIGLIO

---

n. prop. Com: 12832/08 ENV 539 CODEC 1080

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (Rifusione) **[prima lettura]**  
- Adozione dell'atto legislativo (AL + D)  
Dichiarazioni

---

**Dichiarazione della Commissione**

La Commissione conferma la sua intenzione di prendere in esame, entro il 30 giugno 2010, l'iscrizione di altre sostanze nell'allegato II, parte B del regolamento, ed in particolare di verificare se le condizioni per l'iscrizione di cui all'articolo 24, paragrafo 3 sono rispettate. Questo esame accelerato riguarderà in particolare le seguenti sostanze: esaclorobutadiene, 2-bromopropano (bromuro di isopropile) e iodometano (ioduro di metile).

**Dichiarazione di Malta**

Malta si preoccupa per l'interpretazione restrittiva data all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 4 e all'elenco degli usi critici di cui all'Allegato VI per quanto riguarda l'uso di halon sulle navi non militari. Malta non concorda con l'interpretazione restrittiva secondo la quale vi sono soltanto due casi in cui gli halon possono essere usati sulle navi mercantili per l'inertizzazione di spazi occupati, ossia per l'inertizzazione delle pompe per farina negli spazi occupati e l'inertizzazione di taluni spazi occupati sulle petroliere e le navi gasiere.

Tale interpretazione restrittiva pregiudica gli interessi della Comunità senza aggiungere valore in termini di protezione dell'ambiente considerando che, tra l'altro, le navi che battono bandiere di paesi terzi non saranno interessate dalle disposizioni del presente regolamento, anche nei porti europei. Le amministrazioni marittime dei paesi terzi applicano le norme stabilite dall'Organizzazione marittima internazionale, nel contesto dei pertinenti emendamenti apportati nel 1992 alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS). Ciò accresce lo svantaggio competitivo delle bandiere marittime europee nei confronti delle bandiere dei paesi terzi mettendo direttamente a repentaglio gli interessi degli Stati membri e compromette inoltre la capacità della Comunità di esercitare un'influenza sull'industria marittima, non soltanto senza alcuna contropartita, ma addirittura con una perdita netta.

Malta ribadisce che gli usi degli halon 2402 e 1301 nei locali macchine contenenti motori a combustione, caldaie alimentate a petrolio o gruppi di trattamento del combustibile liquido e generatori, nelle sale delle pompe di scarico e in altri locali analoghi su navi costruite anteriormente al 1° ottobre 1994 (data di entrata in vigore degli emendamenti SOLAS del 1992) sono considerati usi critici di halon.

---